

## MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.

### PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

#### Art. 1

##### *Ambito di applicazione ed efficacia*

- 1.1 La presente Procedura (la "**Procedura**") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. ("**Emittente**" o la "**Società**") nella seduta del 15 luglio 2014 (e successivamente integrata nelle sedute del 27 febbraio 2015, del 28 agosto 2015 e del 18 giugno 2018) in attuazione dell'art. 2391-*bis* del codice civile e del Regolamento Consob OPC (come di seguito definito), tenuto altresì conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, e individua le regole che disciplinano l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere dall'Emittente, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

#### Art. 2

##### *Definizioni*

- 2.1 Nella presente Procedura si intendono per:
- (a) "**Amministratori Indipendenti**": gli amministratori dell'Emittente in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina;
  - (b) "**Codice di Autodisciplina**": il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato, al quale la Società aderisce;
  - (c) "**Comitato Parti Correlate**" o "**Comitato**": il comitato di cui al successivo Articolo 5;
  - (d) "**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui l'Emittente (ovvero le Società Controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
  - (e) "**Dirigente Preposto**": il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari dell'Emittente, ai sensi dell'art 154-*bis* del TUF;
  - (f) "**Documento Informativo**": il documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob OPC;
  - (g) "**Gruppo Emittente**": l'insieme delle società che rientrano nel perimetro di consolidamento dell'Emittente;
  - (h) "**Indici di Rilevanza**": gli indici di rilevanza previsti dall'Allegato 3 del Regolamento Consob OPC per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza;
  - (i) "**Interesse Significativo**": si intende l'interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale parte correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un'Operazione con Parti Correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o

più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate e le società collegate;

- (j) "**MAR**": il Regolamento (UE) n. 596/2014;
- (k) "**Operazione/i con Parte/i Correlata/e**" ovvero "**Operazione/i**": in conformità con quanto disposto dall'Allegato 1 al Regolamento Consob OPC, qualunque trasferimento, sia in entrata che in uscita, di risorse, servizi o obbligazioni fra l'Emittente (ovvero le Società Controllate) e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo;
- (l) "**Operazioni di Importo Esiguo**": le Operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore unitario non superiore a Euro 150.000;
- (m) "**Operazioni di Maggiore Rilevanza**": le Operazioni – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società – in cui sia superato almeno uno degli Indici di Rilevanza;
- (n) "**Operazioni di Minore Rilevanza**": le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- (o) "**Operazioni Ordinarie**": le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato redatto dall'Emittente;
- (p) "**Parti Correlate**": i soggetti di cui al successivo Articolo 3;
- (q) "**Regolamento Emittenti**": il regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- (r) "**Regolamento Consob OPC**": il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- (s) "**Soci Non Correlati**": i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;
- (t) "**Società Controllate**": le società direttamente o indirettamente controllate dall'Emittente;
- (u) "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**": il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

2.2 I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento Consob OPC, al quale si rinvia.

**Art. 3**  
**Individuazione delle Parti Correlate**

- 3.1 Ai fini della presente Procedura sono considerate Parti Correlate dell'Emittente in conformità a quanto stabilito dall'Allegato 1 al Regolamento Consob OPC:
- (a) i soggetti che direttamente e/o indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona (da considerare a loro volta quali Parti Correlate):
    - (i) controllano<sup>1</sup> l'Emittente;
    - (ii) sono controllati dall'Emittente;
    - (iii) condividono con l'Emittente il medesimo soggetto controllante;
    - (iv) detengono una partecipazione nell'Emittente tale da poter esercitare una influenza notevole<sup>2</sup> su quest'ultimo;
    - (v) controllano congiuntamente<sup>3</sup> l'Emittente;
  - (b) le società collegate<sup>4</sup> all'Emittente;
  - (c) le *joint venture*<sup>5</sup> cui partecipa l'Emittente;
  - (d) gli Amministratori ed i Sindaci effettivi dell'Emittente, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche dell'Emittente o del soggetto che controlla l'Emittente<sup>6</sup>;
  - (e) gli stretti familiari<sup>7</sup> dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) o (d);
  - (f) i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, ovvero alla influenza notevole di uno dei soggetti indicati ai precedenti punti (d) o (e), ovvero in cui tali ultimi soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Consob OPC, il "controllo" "è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività". Il controllo si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente, più della metà dei diritti di voto di un'entità, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Consob OPC, per "*influenza notevole*" si intende "*il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo*". Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi e si presume quando un soggetto possiede, direttamente e/o indirettamente, almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Consob OPC, per "*controllo congiunto*" si intende "*la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica*".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Consob OPC, per "*società collegata*" si intende "*un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto*".

<sup>5</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Consob OPC, per "*joint venture*" si intende "*un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto*".

<sup>6</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Consob OPC, per "*dirigenti con responsabilità strategiche*" si intendono "*i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività*" dell'Emittente.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Consob OPC, si considerano "*stretti familiari*" di un soggetto "*quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: i) il coniuge non separato legalmente e il convivente e (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente*".

- (g) i fondi pensione complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti e dei dirigenti dell'Emittente o di qualsiasi soggetto ad essa correlato.
- 3.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Dirigente Preposto dell'Emittente, con l'eventuale ausilio di un Amministratore Indipendente, provvedono a risolvere i casi in cui l'individuazione di una Parte Correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente paragrafo 3.1.
- 3.3 Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Dirigente Preposto sia Parte Correlata in una determinata operazione, le verifiche e le decisioni ai sensi del presente Articolo sono adottate dal soggetto (tra i due menzionati) non correlato unitamente ad un Amministratore Indipendente che non si qualifichi come Parte Correlata.
- 3.4 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Consob OPC, la Società ha valutato di non estendere l'applicazione della Procedura a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi del precedente Articolo 3.1.

#### **Art. 4**

##### ***Registro delle Parti Correlate, raccolta delle informazioni e individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza***

- 4.1 La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente Articolo 3 (il "**Registro Parti Correlate**").
- 4.2 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro Parti Correlate sono curati dell'Ufficio Affari Legali e Societari dell'Emittente, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, d'intesa con il Dirigente Preposto dell'Emittente.
- 4.3 L'Ufficio Affari Legali e Societari trasmette (i) la Procedura al Dirigente Preposto dell'Emittente e alle principali funzioni aziendali della Società nonché alle funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura (ad esempio, la funzione di Internal Audit); e (ii) l'elenco dei soggetti iscritti nel Registro Parti Correlate al Dirigente Preposto.
- 4.4 L'Ufficio Affari Legali e Societari dell'Emittente trasmette altresì copia della presente Procedura ai soggetti di seguito indicati (i "**Soggetti Interessati**"):
  - (i) i componenti del consiglio di amministrazione della Società;
  - (ii) i membri effettivi del collegio sindacale della Società;
  - (iii) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del soggetto che controlla la Società;
  - (iv) i soggetti che esercitano, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente tra loro, il controllo sulla Società;
  - (v) le Società Controllate; e
  - (vi) le società collegate.
- 4.5 In caso di modifica o integrazione della presente Procedura, l'Ufficio Affari Legali e Societari della Società provvede a trasmettere copia aggiornata della Procedura ai soggetti di cui all'Articolo 4.3 e ai Soggetti Interessati.
- 4.6 Unitamente all'invio della Procedura ai Soggetti Interessati, l'Ufficio Affari Legali e Societari dell'Emittente provvede a comunicare per iscritto a ciascun Soggetto Interessato l'avvenuta iscrizione

nel Registro Parti Correlate, richiedendo contestualmente a ciascun Soggetto Interessato la trasmissione iniziale delle informazioni relative agli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l'influenza notevole ovvero detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi del precedente Articolo 3.1.

- 4.7 Con la comunicazione alle Società Controllate di cui all'Articolo 4.6 che precede, sono fornite ai relativi organi amministrativi istruzioni relative ai principali adempimenti a carico delle Società Controllate medesime volti ad assicurare effettività ai processi disciplinati dalla Procedura medesima. Gli organi amministrativi delle Società Controllate sottoscrivono e inviano, per accettazione, all'Ufficio Affari Legali e Societari della Società una comunicazione con la quale accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a tutti gli obblighi previsti dalla Procedura e a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali.
- 4.8 I Soggetti Interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio Affari Legali e Societari della Società se vi siano state variazioni o se si rendano necessarie integrazioni rispetto alle informazioni precedentemente comunicate alla Società (inclusi, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, eventuali atti di disposizione o di acquisto di partecipazioni in altre società che determinino una variazione del loro rispettivo perimetro di consolidamento e/o l'acquisto o la perdita di un'influenza notevole), fornendo, nel qual caso, le relative informazioni. In ogni caso, all'Ufficio Affari Legali e Societari della Società provvede ad aggiornare il Registro Parti Correlate con periodicità almeno semestrale.
- 4.9 Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Dirigente Preposto dell'Emittente:
- (i) individua periodicamente i valori di capitalizzazione, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana S.p.A, e di patrimonio netto consolidato di gruppo, sulla base dell'ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli Indici di Rilevanza; e
  - (ii) registra ed aggiorna i controvalori delle Operazioni che hanno natura omogenea o rientrano nell'ambito di un disegno unitario che sono poste in essere con una stessa Parte Correlata della Società o con soggetti correlati a quest'ultima e alla Società, salva l'applicazione di un'ipotesi di esenzione di cui al successivo Articolo 13.

## **Art. 5**

### ***Comitato Parti Correlate***

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (in seguito "**Comitato Parti Correlate**") composto esclusivamente da tre Amministratori Indipendenti.
- 5.2 I componenti il Comitato Parti Correlate sono nominati e possono essere revocati con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione. Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, la durata in carica dei componenti del Comitato Parti Correlate è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione del quale sono membri e la cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione determina l'immediata decadenza dalla carica di membri del Comitato Parti Correlate. Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle previsioni di cui al presente Articolo.
- 5.3 Il Consiglio di Amministrazione può anche deliberare che le funzioni del Comitato Parti Correlate siano svolte da uno degli altri comitati già costituiti al proprio interno, purché tale comitato sia composto esclusivamente da tre Amministratori Indipendenti.

- 5.4 Nel caso in cui non siano in carica tre Amministratori Indipendenti, le delibere relative all'adozione e alle modifiche alla Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole di almeno due Amministratori Indipendenti in carica ovvero, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.
- 5.5 Nel caso in cui non siano in carica tre Amministratori Indipendenti, ovvero qualora (anche in base alle informazioni comunicate ai sensi del successivo Articolo 7.4), uno o più componenti del Comitato Parti Correlate si dichiarino Parti Correlate rispetto ad una specifica Operazione, lo stesso o gli stessi informano tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il parere relativo a tale specifica Operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione, dovrà essere rilasciato dall'Amministratore Indipendente o dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale, ovvero, in estremo subordine, da un esperto indipendente. I medesimi soggetti chiamati a rilasciare il parere sull'Operazione in luogo del Comitato Parti Correlate svolgeranno le funzioni e le attività previste dalla presente Procedura in capo a quest'ultimo.
- 5.6 Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- 5.7 Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla normativa vigente e dalla presente Procedura ed in particolare:
- (i) esprime il proprio parere preventivo favorevole sull'approvazione e sulle modifiche della Procedura, nonché sulle proposte da sottoporre all'Assemblea della Società in merito a eventuali modifiche statutarie individuate come necessarie dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della definizione della Procedura;
  - (ii) esprime il proprio parere motivato vincolante sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza ed esprime il proprio parere motivato non vincolante sulle Operazioni di Minore Rilevanza;
  - (iii) è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; e
  - (iv) supporta le funzioni aziendali competenti nelle verifiche preliminari relative all'individuazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi della Procedura e della normativa vigente di tempo in tempo.
- 5.8 Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'Operazione, il Comitato Parti Correlate o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono in conformità a quanto previsto dagli Articoli 5.4 o 5.5 agendo, in tale veste, quali presidi alternativi equivalenti ai sensi Regolamento Consob OPC (i "**Presidi Alternativi Equivalenti**")<sup>8</sup>, hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta (di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto di interesse, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse), anche attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness e/o legal opinions*. Le perizie e/o *fairness e/o legal opinions* vengono trasmesse al Comitato Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il Comitato Parti Correlate, agendo quali Presidi Alternativi Equivalenti) nei giorni precedenti la riunione del Comitato Parti Correlate medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

---

<sup>8</sup> Cfr. Art. 7, comma 1, lett. (d) e 8, comma 1, lett. (d) Regolamento Consob OPC.

- 5.9 L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'Operazione o Parti Correlate della Società o della controparte dell'Operazione. L'esperto indipendente selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della relativa nomina, motivando le eventuali ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con la Società, i soggetti che eventualmente controllano la Società medesima, le Società Controllate o sottoposte al comune controllo della Società e/o gli amministratori delle suddette società non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

#### **Art. 6**

##### ***Riserva di competenza e limiti al conferimento di deleghe***

- 6.1 Le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea sono approvate e/o eseguite dal Consiglio di Amministrazione o degli organi delegati o dagli altri soggetti competenti per la relativa approvazione e/o esecuzione secondo le deleghe e le regole di governo societario adottate dalla Società.
- 6.2 Qualora la correlazione sussista con l'organo delegato o altri soggetti competenti, ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astiene dal compimento dell'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
- 6.3 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società salvo che per le materie riservate dalla legge e/o dallo Statuto alla competenza dell'assemblea.

#### **Art. 7**

##### ***Esame dell'Operazione ed informativa al Comitato Parti Correlate***

- 7.1 Il soggetto competente che intende effettuare un'Operazione (il "**Responsabile dell'Operazione**"), prima di avviarne le trattative, deve preventivamente verificare se la controparte di tale operazione sia iscritta nel Registro Parti Correlate, avvalendosi del supporto dell'Ufficio Affari Legali e Societari della Società. A tal fine, qualora la controparte diretta dell'operazione sia un soggetto che agisce per conto terzi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (o, in alternativa, il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione della relativa operazione) è tenuto a verificare se il beneficiario ultimo dell'operazione sia iscritto nel Registro Parti Correlate.
- 7.2 Ove, all'esito delle verifiche di cui al precedente paragrafo, la controparte dell'operazione risulti iscritta nel Registro Parti Correlate (e pertanto l'operazione si qualifichi come Operazione con Parte Correlata), il Responsabile dell'Operazione informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, comunicando:
- (i) l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'Operazione;
  - (ii) i dati identificativi della controparte e la natura della correlazione, verificata sulla base di quanto indicato nel Registro Parti Correlate;
  - (iii) la tipologia, l'oggetto, le condizioni economiche anche di massima e la tempistica stimata dell'Operazione;
  - (iv) le ragioni dell'Operazione; e
  - (v) eventuali altre Operazioni concluse con la medesima Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. L'informativa da

fornire a cura del Responsabile dell'Operazione può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva ed integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie. Tale soggetto è tenuto a rispondere tempestivamente a tutte le richieste di approfondimento e chiarimento da parte dei soggetti coinvolti nell'*iter* istruttorio e di approvazione dell'Operazione.

7.3 Ricevuta la comunicazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Dirigente Preposto della Società, anche consultandosi con il Comitato Parti Correlate, effettua le verifiche necessarie e valuta se:

- (a) l'Operazione proposta sia rilevante ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura, verificando altresì se essa rientri tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza (sulla base degli Indici di Rilevanza calcolati dal Dirigente Preposto ai sensi del precedente Articolo 4) o tra le Operazioni di Minore Rilevanza; ovvero
- (b) l'Operazione proposta rientri fra i casi di esenzione previsti dalla presente Procedura ai sensi del successivo Articolo 13.

7.4 Qualora, in esito alle verifiche compiute ai sensi del precedente Articolo 7.3, l'Operazione proposta non rientri in nessun caso di esenzione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con il supporto del Dirigente Preposto della Società, avvia tempestivamente gli adempimenti previsti dalla Procedura e dalla normativa vigente e consegna tempestivamente al Comitato Parti Correlate una relazione scritta contenente una sintesi dell'Operazione e tutti gli elementi per valutare le ragioni, i termini e le condizioni dell'Operazione, indicando in particolare:

- (i) la Parte Correlata della Società controparte dell'operazione;
- (ii) la natura della correlazione;
- (iii) se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza;
- (iv) le condizioni ed i termini dell'Operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle condizioni economiche e delle modalità di determinazione e di pagamento del corrispettivo;
- (v) l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione;
- (vi) le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione; e
- (vii) tutta la documentazione disponibile relativa all'Operazione.

7.5 Per le finalità di cui al presente Articolo e comunque in generale al fine del corretto adempimento della procedura qui prevista gli organi amministrativi della Società e delle Società Controllate, a seconda dei casi, assicurano che copia della presente Procedura sia fornita anche ai soggetti a cui la Società o una Società Controllata abbia attribuito poteri per l'effettuazione della relativa Operazione (i "**Procuratori**") e che tali Procuratori rispettino le disposizioni qui previste.

## **Art. 8**

### ***Procedure relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione o di organi delegati***

- 8.1 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono sottoposte all'approvazione in via esclusiva del Consiglio di Amministrazione che delibera al riguardo nel rispetto della Procedura, del Regolamento Consob OPC e della normativa di tempo in tempo vigente, previo parere motivato favorevole e vincolante del Comitato Parti Correlate – che interviene nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del precedente Articolo 5.7 (iii) – sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.2 Le Operazione di Minore Rilevanza sono sottoposte all'approvazione dell'organo competente che delibera al riguardo nel rispetto della Procedura, del Regolamento Consob OPC e della normativa di tempo in tempo vigente, previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.3 All'organo competente a deliberare sull'Operazione ed al Comitato sono in ogni caso fornite con congruo anticipo informazioni complete ed adeguate sull'Operazione medesima.
- 8.4 I pareri relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza ed alle Operazioni di Minore Rilevanza indicano puntualmente, nel caso di Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento eventualmente esercitata sulla Società, le ragioni e la convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.
- 8.5 Qualora il Comitato Parti Correlate abbia rilasciato un parere negativo su Operazioni di Minore Rilevanza, la Società (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) dovrà mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato Parti Correlate è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
- 8.6 Il parere di cui ai precedenti Articoli 8.1 e 8.2 è trasmesso dal Comitato Parti Correlate, salvo comprovate ragioni (ivi incluse eventuali richieste di approfondimento e chiarimento formulate dal Comitato Parti Correlate), entro 3 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione o l'esecuzione dell'Operazione. Il Comitato Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione o l'esecuzione dell'Operazione. Alla riunione sono sempre invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale e possono essere invitati a partecipare, su indicazione del Presidente, altri componenti del Consiglio di Amministrazione, il responsabile dell'organismo di vigilanza costituito ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, i dirigenti e responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle Società Controllate ovvero altri esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi, la cui presenza sia ritenuta necessaria o utile dal Comitato Parti Correlate in relazione all'Operazione.
- 8.7 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza dell'Amministratore Delegato o di altri amministratori o soggetti muniti di delega, le informazioni in merito all'interesse

della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni sono fornite dall'Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con le modalità e nei termini previsti dal successivo Articolo 12.2.

- 8.8 Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Società Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del MAR, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:
- (a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
  - (b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
  - (c) se l'operazione supera o meno gli Indici di Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC;
  - (d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Consob OPC;
  - (e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

#### **Art. 9**

##### ***Operazioni di competenza dell'Assemblea***

- 9.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti Articoli 7 e 8, distinguendo a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere conformemente a quanto previsto dai precedenti Articoli 8.1 e 8.2, a seconda dei casi, in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.
- 9.2 Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 9.3 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato Parti Correlate, l'Operazione – fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria – non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.

#### **Art. 10**

##### ***Operazioni per il tramite di Società Controllate***

- 10.1 Le procedure indicate nei precedenti Articoli 7 e 8 si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta da una Società Controllata e il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (o altro soggetto a cui

siano stati attribuiti poteri per il compimento di specifiche operazioni) esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare, secondo la prassi ordinaria adottata dalla Società in materia di rapporti con le Società Controllate.

- 10.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri all'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il Comitato Parti Correlate, può di volta in volta proporre al Consiglio di Amministrazione della Società che le procedure descritte nei precedenti Articoli 7 e 8 siano applicate dalla Società anche per le Operazioni con Parti Correlate autonomamente compiute dalle Società Controllate.

### **Art. 11** ***Delibere quadro***

- 11.1 Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere quadro relative a una serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di società direttamente e/o indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. In tal caso le delibere-quadro:
- (a) devono avere una efficacia temporale non superiore a 1 anno;
  - (b) devono riferirsi ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 11.2 Le delibere quadro sono adottate in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 8, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.
- 11.3 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, l'Emittente pubblica il Documento Informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera-quadro superi taluno degli Indici di Rilevanza.
- 11.4 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti Articoli 7 e 8.

### **Articolo 12** ***Adempimenti successivi all'esecuzione delle Operazioni e informativa al pubblico e alla CONSOB***

- 12.1 In conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 5 del Regolamento Consob OPC, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società predispose il Documento Informativo ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF. Fermo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.
- 12.2 L'Amministratore Delegato fornisce al Comitato Parti Correlate, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle Operazioni precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione e/o eseguite da organi delegati (ovvero da altro soggetto incaricato dalla Società al compimento di specifiche operazioni), incluse le singole Operazioni realizzate in attuazione delle delibere quadro precedentemente

approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente Articolo 11, e di quelle poste in essere per il tramite di Società Controllate o nelle ipotesi di esenzione di cui all'Articolo 13.

- 12.3 In particolare, devono essere comunicate al Comitato Parti Correlate ed al Consiglio di Amministrazione le modalità e le condizioni con cui le Operazioni sono state realizzate e specificate le variazioni introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato Parti Correlate nel proprio parere sull'operazione.
- 12.4 Al fine di assicurare il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-*bis* del TUF, le informazioni periodiche sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni poste in essere per il tramite di Società Controllate di cui ai precedenti articoli sono altresì fornite al Dirigente Preposto della Società.
- 12.5 I soggetti che, all'esito degli adempimenti disciplinati dalla Procedura, hanno concluso Operazioni con Parti Correlate comunicano tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Dirigente Preposto della Società le Operazioni eseguite. Il Dirigente Preposto cura la comunicazione all'Ufficio Affari Legali e Societari per l'aggiornamento del Registro delle Operazioni con Parti Correlate.
- 12.6 Il Dirigente Preposto della Società provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico ed alla Consob di cui agli artt. 5, 6, 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob OPC, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche ivi previste.
- 12.7 Le Società Controllate, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli artt. 5 e 6 del Regolamento Consob OPC. In particolare, le Società Controllate inviano al Dirigente Preposto della Società:
  - (i) entro il 10° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle Operazioni con Parti Correlate compiute nel periodo di riferimento;
  - (ii) entro 5 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno uno degli Indici di Rilevanza, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni con Parti Correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno uno degli Indici di Rilevanza.

### **Art. 13**

#### ***Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della Procedura***

- 13.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile e dello Statuto della Società, né alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale dell'Emittente.
- 13.2 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano inoltre alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 13.3 Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì:
  - (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea dell'Emittente ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive;

- (b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente paragrafo 13.1, in materia di remunerazione degli Amministratori dell'Emittente investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
  - (i) l'Emittente abbia adottato una politica di remunerazione;
  - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea dell'Emittente una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*. In caso di applicabilità di tale fattispecie di esclusione, la Società è tenuta soltanto agli obblighi di informativa periodica di cui all'art. 5, comma 8 e all'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob OPC, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di pubblicazione di un comunicato ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 17 del MAR;
- (d) alle Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dall'Emittente nonché alle Operazioni con società collegate all'Emittente, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi.

13.4 Nei casi di urgenza ed ove ciò sia previsto dallo statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate, che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea dell'Emittente dalla legge o dallo statuto medesimo, possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'organo delegato competente (fatta eccezione, a tale ultimo riguardo, per l'ipotesi di cui al precedente Articolo 6.2) in deroga a quanto disposto nei precedenti Articoli 7 e 8 – e fermi restando, ove applicabili, gli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento Consob OPC – a condizione che:

- (a) ove si tratti di Operazioni che ricadono nelle competenze di amministratori muniti di specifiche deleghe, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento delle Operazioni stesse;
- (b) le Operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile dell'Emittente;
- (c) il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lettera (b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. Il Collegio Sindacale dell'Emittente riferisce all'Assemblea di cui alla precedente lettera (b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera (c) vengano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea presso la sede sociale dell'Emittente e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, ovvero vengano messe a disposizione mediante inclusione nel documento informativo relativo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza da pubblicarsi ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento Consob OPC;

- (e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea l'Emittente metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.
- 13.5 In caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale ed ove ciò sia previsto dallo Statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea possono essere concluse anche in deroga a quanto disposto nei precedenti Articoli 9.1, 9.2 e 9.3 – e fermi restando, ove applicabili, gli obblighi informativi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Consob OPC – a condizione che sia rispettato quanto previsto dall'art. 11.5 del Regolamento Consob OPC.
- 13.6 Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni compiute per il tramite di Società Controllate di cui al precedente Articolo 10.

**Art. 14**  
***Disposizioni finali***

- 14.1 La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate ai sensi dell'Articolo 5 della Procedura e dell'art. 4 del Regolamento Consob OPC.
- 14.2 Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, di eventuali modifiche legislative e regolamentari, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società.
- 14.3 Il Collegio Sindacale dell'Emittente vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi generali indicati nel Regolamento Consob OPC nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'art. 153 del TUF.
- 14.4 La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nella sezione "*Investor Relations*" ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione dove viene anche fornita informazione sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nell'esercizio di riferimento nonché su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 14.5 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

\* \* \* \* \*